

STATUTO

**GATTONANDO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALMONTONE RM VIA COLLE
FONTANA VECCHIA 22

Numero REA: RM - 1261024

Codice fiscale: 10874351009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

che si riporta integralmente di seguito.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - NORME APPLICABILI

È costituita la società cooperativa denominata "GATTONANDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", che nel seguito sarà semplicemente chiamata Cooperativa.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Valmontone.

Compete all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede sociale, purchè nell'ambito dello stesso Comune, istituire, in Italia e all'estero, succursali, agenzie, rappresentanze, o unità locali comunque denominate, nonchè modificarle e sopprimerle.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altro Comune nonchè l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie.

Alla presente Cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai

sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta (180) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la Cooperativa è sciolta.

Art. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

Art. 3 - Scopo Mutualistico

3.1 La Cooperativa, costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 art.1 lettera A), è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla

educazione, promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi dell'infanzia.

In modo specifico, in relazione a tale scopo, la cooperativa opera al fine di consentire:

- a) La promozione di attività che facilitino l'accesso ai servizi sociali, educativi/sanitari e scolastici;
- b) L'esecuzione di attività volte alla educazione, alla formazione e insegnamento nell'ambito di asili pubblici o privati e di altre scuole o enti.

3.2 La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. In particolar modo la cooperativa vuole sviluppare servizi educativi sociali ed assistenziali a favore di minori.

3.3 La cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività intende cooperare attivamente in tutti i modi possibili con le istituzioni locali, con il mondo dell'associazionismo, con altre cooperative su scala locale, regionale e nazionale.

3.4 La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini

speculativi tramite la gestione in forma associata, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

3.5 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così

come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa, mediante la gestione diretta o in regime di convenzione o per conto terzi, intende svolgere le seguenti attività di servizio nei settori sociale, sanitario ed educativo. A tal fine potrà erogare un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini dai 4 (quattro) mesi agli 11 (undici) anni di età avente come scopo fondamentale il concorrere, in stretta collaborazione con le famiglie, allo sviluppo della loro personalità, attraverso il coinvolgimento in attività educative e formative.

La Cooperativa si propone di intervenire nel campo sociale ed educativo con la promozione e la gestione di attività di assistenza alle persone e di servizi sociali sul territorio ed all'interno di istituti per minori, per diversamente abili, tossicodipendenti, cittadini migranti ed anziani.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera "a" della legge n.381 del 8 novembre 1991, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

A solo titolo esemplificativo, la società svolge le seguenti attività:

- promuovere e gestire strutture residenziali e semi-residenziali, progettare e gestire servizi socio-assistenziali ed educativi per l'infanzia;
- promuovere, organizzare e gestire, in proprio e per conto terzi,

asili nido, giardini per l'infanzia, scuole e centri per l'infanzia comunque denominati; organizzare attività scolastiche ed extra-scolastiche per l'infanzia;

- offrire interventi nel settore del tempo libero, soprattutto dei bambini di età superiore a tre (3) anni con attività di animazione e gestione dei centri giovanili, centri culturali, in collaborazione con enti pubblici e privati;

- intervenire in ambito formativo ed educativo mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi organizzati da enti pubblici e privati o dalla Cooperativa stessa; destinatari potranno essere gli stessi soci, soggetti esterni, enti vari, inoccupati, lavoratori. In relazione all'attività socio-sanitaria ed educativa svolta, la Cooperativa potrà promuovere e gestire altresì attività culturali, ricreative e turistiche utili al completamento dell'azione sociale di integrazione dei cittadini nella comunità e per la promozione umana.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Restano espressamente e tassativamente escluse, in ordine sia all'oggetto sociale, che alle attività propriamente strumentali ad esso, le attività che presentino profili in contrasto con il

D.Lgs. 385/1993, 415/1996 e 58/1998, le attività di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815, nonché ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alle società cooperative ONLUS.

La Cooperativa potrà raccogliere prestiti da soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una specifica sezione di attività ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo dell'attività sociale.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa potrà:

- 1) chiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi nazionali, regionali e della Comunità Europea, nonché da organismi ecclesiastici e organizzazioni interessate alle tematiche sociali per meglio raggiungere gli scopi sociali;
- 2) prendere in locazione o in comodato fabbricati ed immobili;
- 3) costruire, ricostruire ed acquistare immobili di qualsiasi tipo e valore necessari all'attività sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- 4) usufruire dei benefici e delle misure disposte, anche dagli enti locali, a favore delle cooperative sociali.

Inoltre, potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di lavoratori, assistenti ed in generale di persone o

professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti allo scopo sociale della stessa.

I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso, secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali. La cooperativa può svolgere, nei limiti di legge, ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere in via non prevalente, e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e creditizia necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni, nei limiti di legge. A solo titolo esemplificativo la cooperativa potrà:

1) costituire, acquisire, quote ed azioni, assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali che svolgano attività analoghe, complementari od accessorie all'attività sociale o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo a titolo di stabile investimento;

2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi ed assistenza, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa potrà insomma effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente, la raccolta di fondi presso i soli soci con obbligo di rimborso, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. N.385/93 ("Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale raccolta saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio.

TITOLO III

Articolo 5 - Soci

5.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

5.2 Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi

contrastanti con quelli della società cooperativa.

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.

5.3 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) i motivi della richiesta e l'attività che intende effettivamente svolgere ;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Ottenuta l'ammissione il socio deve versare le quote sottoscritte, il cui ammontare complessivo non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 c.c. .

5.4 La quota non può essere ceduta con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne

comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci a norma dell'art.2528 c.c. l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

5.5 La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota, ai sensi dell'art.2535 c.c..

5.6 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

Art. 6 - DECISIONE DEI SOCI

6.1 L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo telex o fax (purchè confermata) da inviarsi almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ad annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'intero Organo Amministrativo nonché l'intero Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6.2 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea solo da un socio, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Ogni delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate negli atti sociali.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti non richieda l'appello nominale. In ogni caso, il voto deve essere palese o comunque deve essere

espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci contrari o astenuti.

6.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente o infine, in sua mancanza o impedimento, dall'amministratore più anziano d'età oppure da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

L'assemblea a maggioranza degli intervenuti nomina un segretario scelto tra i soci.

Ove previsto per legge il verbale deve essere redatto per atto pubblico da notaio. In ogni caso le deliberazioni devono risultare da verbale che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dei soci.

6.4 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

Nelle ipotesi in cui l'oggetto dell'assemblea siano la modificazione dell'atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per

cento) del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale; in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

TITOLO IV

ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

7.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

7.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

7.3 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di

Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

7.4 - Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Amministrativo e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

7.5 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO V

ART. 8 - ORGANO DI CONTROLLO

8.1 Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art.2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono regolati dagli articoli dal 2403 bis a 2406 c.c..

8.2 - Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società cooperativa nomini per il controllo contabile un Revisore dei conti, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato e se nominato decade dall'incarico colui che versa nelle condizioni di cui all'art.2399 c.c..

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con deliberazione dell'assemblea dei soci solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VI

ART.9 - PATRIMONIO SOCIALE

9.1 - Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) dai fondi speciali costituiti a scopo di previdenza mutualità

istruzione anche professionale di miglioramento anche culturale
propaganda cooperativa ed a copertura di particolari rischi;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa
per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi
sociali.

ART. 10 - RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545
QUATER DEL CODICE CIVILE.

10.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a
questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta
per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII

ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO DI ESERCIZIO

11.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

11.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
procede alla formazione del bilancio composto di un consuntivo
dell'esercizio, con dettagliato controllo delle spese e degli
utili nonché di un inventario, eseguito il tutto secondo i criteri
stabiliti dalla legge e con oculata prudenza e lo presenta ai soci
per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni
qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo

richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Il bilancio deve essere depositato unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, se nominato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria nella sede sociale a disposizione dei soci.

11.3 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

11.4 L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorni che potrà essere attribuito mediante una o più forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

11.5 La ripartizione del ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

ART.12 NORME TRANSITORIE E FINALI

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

E' previsto l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale dedotto solo il capitale sociale eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore diciotto e quarantacinque.

Del presente atto - in parte dattiloscritto a mia cura su nastro ad inchiostrazione indelebile ed in parte scritto a mano da me, nelle prime ventinove pagine di otto fogli intercalati fra loro - io Notaio ho dato lettura alla comparente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta.

F.to: Maisti Giovanna; Carla Fiore Notaio; I.S.